



Comune di Montecarlo
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
COMPARATIVE PER LE
PROGRESSIONI VERTICALI
TRA AREE
ART. 52, COMMA 1-BIS,
D.LGS. N. 165/2001**

INDICE:

- **ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- **ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA**
- **ART. 3 PROCEDURA COMPARATIVA**
- **ART. 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE**
- **ART. 5 AVVISO DI SELEZIONE**
- **ART. 6 GRADUATORIA**
- **ART. 7 RINVIO**
- **ART. 8 ENTRATA IN VIGORE**

ARTICOLO 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, al fine di valorizzare le professionalità interne, disciplina le procedure comparative per la progressione verticale tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
2. Il numero dei posti per le predette procedure comparative, comunque non superiore al 50% delle posizioni disponibili per ciascuna area, destinate all'accesso dall'esterno, è individuato dalla Giunta Comunale nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e nelle sue successive modifiche.
3. Le norme contenute nel presente regolamento costituiscono fonte per la predisposizione degli avvisi di selezione di cui al successivo art. 6.

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA

1. I requisiti che i candidati devono possedere sono individuati, per ciascuno dei posti destinati alla progressione verticale, dalla presente disciplina e saranno specificati nei singoli avvisi di selezione.
2. Possono partecipare alle procedure comparative i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente, in possesso, entro il termine di scadenza per la presentazione della relativa domanda, dei seguenti requisiti:
 - a. essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione:
 - per la Cat. C: inquadramento nella Cat. giuridica B;
 - per la Cat. D: inquadramento nella Cat. giuridica C;
 - b. essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per il profilo per il quale è indetta la selezione;
 - c. non aver subito provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti a quello nel quale è indetta la procedura.

ART. 3 – PROCEDURA COMPARATIVA

1. La procedura comparativa intende valutare per ciascun candidato:
 - a. la performance individuale nel triennio precedente la selezione (la performance deve essere comunque positiva);
 - b. il possesso dei titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso;
 - c. il numero e la tipologia di incarichi rivestiti e/o servizi prestati dal candidato nell'Ente e fuori;
 - d. prove di esame tese ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare ed applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
2. Il punteggio massimo complessivo dato dalla somma delle valutazioni di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), è pari a 100 punti.

3. Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione positiva della performance, a), conseguita dal candidato nel triennio precedente la selezione (media delle tre valutazioni), è di 20 punti, modulati come di seguito riportato:
 - valutazione fino a 70: punti 0;
 - valutazione da 71 a 80: punti 5;
 - valutazione da 81 a 85: punti 10;
 - valutazione da 86 a 90: punti 15;
 - valutazione da 91 a 100: punti 20.

4. Il punteggio massimo complessivo riservato alla valutazione di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso, b), è di 10 punti. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei seguenti criteri generali:
 - tipologia titolo professionale:: punti 5
 - tipologia titolo di studio:.....: punti 5

5. Il punteggio massimo complessivo alla valutazione degli incarichi svolti dal candidato è di 30 punti. La valutazione degli incarichi è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base dei criteri attinenti all'inquadramento professionale richiesto e per il quale il candidato concorre.

6. Il punteggio massimo complessivo riservato alle prove, è di 40 punti. La valutazione delle prove di esame è effettuata dalla Commissione Esaminatrice sulla base dei criteri generali attinenti all'inquadramento professionale richiesto e per il quale il candidato concorre.

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La valutazione dei candidati è effettuata da una Commissione Esaminatrice formata da tre componenti, nominata con provvedimento del Titolare dell'Ufficio Personale, sentiti i Titolari dei servizi interessati, come previsto dall'art.14 del vigente regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici, allegato al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La predetta Commissione sarà presieduta dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 5 – AVVISO DI SELEZIONE

1. Ogni ulteriore disposizione di dettaglio relativa alla procedura comparativa ed alle comunicazioni rivolte ai candidati, sarà contenuta nell'apposito avviso approvato con determinazione del Titolare dell'Ufficio Personale.

2. L'Amministrazione può riservarsi, per motivate esigenze e con apposito provvedimento, di modificare, prorogare i termini o revocare l'avviso di selezione.

ART. 6 - GRADUATORIA

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione della performance, dei titoli, degli incarichi e delle prove d'esame.

2. In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggiore anzianità di servizio presso l'Ente e, in subordine, la maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente

inferiore a quella oggetto di selezione. In caso di ulteriore parità, costituirà titolo di preferenza la maggiore età anagrafica.

3. Le graduatorie hanno valore solo per la procedura di riferimento e sono utilizzate esclusivamente per i posti messi a selezione, senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento, ad esclusione di contestuale rinuncia del vincitore.

ARTICOLO 7 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ed alle norme sul reclutamento del personale dell'Ente, in quanto applicabili e compatibili.

ARTICOLO 8 - 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla sua approvazione tramite deliberazione della Giunta Comunale.